

Le indicazioni nella bozza di circolare dell'Agenzia, posta in consultazione pubblica

Il transfer pricing in 90 giorni

Termine per presentare la documentazione senza sanzioni

DI GIUSEPPE D'AMICO
E FRANCESCO SPURIO

E' possibile presentare la documentazione sui prezzi di trasferimento fino a 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza incorrere in alcuna sanzione e fino ad un anno con il pagamento di una sanzione in misura fissa.

Sono queste le indicazioni contenute nella bozza di circolare pubblicata dall'agenzia delle entrate sulla quale è stata avviata la consultazione pubblica che si chiuderà il prossimo 12 ottobre relativa alla nuova disciplina degli oneri documentali sui prezzi di trasferimento, prevista dall'articolo 110 comma 7 del Tuir (si veda *ItaliaOggi* di ieri). La predisposizione della documentazione e la successiva comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte delle imprese multinazionali ha lo scopo di consentire il riscontro del principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati ed evitare l'applicazione delle sanzioni in caso di controllo fiscale.

A tal riguardo, la circolare prevede che in caso di dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse, la comunicazione del possesso della documentazione potrà essere effettuata sia in presenza della prima dichiarazione o di quella integrativa (presentata sempre entro il medesimo termine); salvo l'applicazione delle sanzioni previste per il ravvedimento operoso. Il Masterfile e la Documentazione nazionale dovranno es-

sere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di invio delle dichiarazioni. Resta sempre possibile procedere tardivamente ad inviare la comunicazione del possesso della documentazione purché sia rispettato quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del dl 2 marzo 2021, n. 16.

La circolare introduce, infatti, la remissione in bonis, ovvero una forma particolare di ravvedimento operoso il cui scopo è quello di evitare che adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano la possibilità al contribuente di fruire di alcuni benefici fiscali. L'adempimento deve essere eseguito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e deve essere versata contestualmente la sanzione in misura fissa pari a € 250 fino ad un massimo di € 2.000. Il citato articolo 2, del decreto legge n. 16 stabilisce, infatti, che la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non sono preclusi, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento ha avuto formale conoscenza.

Anche per l'applicazione della disciplina della remissione in bonis, il Masterfile e

la Documentazione nazionale dovranno essere firmati dal legale rappresentate del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della prima dichiarazione utile.

Nel caso di dichiarazione integrativa, a seguito di dichiarazione presentata nei termini, necessaria a correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor imponibile o di un minor debito d'imposta o di un maggior credito, la Documentazione nazionale potrà essere integrata o modificata. Anche in questo caso, il Masterfile e la Documentazione nazionale dovranno essere firmati dal legale rappresentate del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione.

Al contrario, per la dichiarazione presentata nei termini o per le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario nelle quali il contribuente non ha effettuato la comunicazione del possesso della Documentazione e di successiva dichiarazione integrativa, occorrerà tenere in considerazione se il contribuente ha o meno applicato la disciplina della remissione in bonis. Infatti, soltanto in caso di ricorso alla suddetta disciplina, il Masterfile e la Documentazione Nazionale potranno essere integrati o modificati.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901



Oneri documentali sui prezzi di trasferimento – Tempistica presentazione e sanzioni

Termine	Sanzione	Note
Entro la presentazione della dichiarazione	Nessuna Sanzione	
Entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione	Nessuna Sanzione	Sia che si presenti per la prima volta la dichiarazione sia che si presenti una dichiarazione per correggere quella presentata nei termini
Entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva	Sanzione in misura fissa pari a € 250 fino ad un massimo di € 2.000	Non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento